

## TRIBUNALE ROMA (DECRETO)

29 APRILE 1996

PRESIDENTE: DEODATO

ESTENSORE: DI SALVO

PARTI: ANICAFLASH

(Avv. Antonelli, Golino)

TELEMONTECARLO PUBBLICITÀ

(Avv. Assumma)

**Radiotelevisione •  
Contratto di pubblicità •  
Esclusiva • Violazione •  
Inibitoria • Ammissibilità.**

*La violazione di una clausola di esclusiva contenuta in un contratto di pubblicità radiotelevisiva (nella specie: promozioni cinematografiche) in quanto idonea a ledere la reputazione commerciale e penetrazione di mercato dell'esclusivista con conseguenze pregiudizievoli difficilmente determinabili può essere inibita attraverso un provvedimento cautelare.*

**L'**Anicaflash s.r.l. ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il Giudice designato del Tribunale di Roma, depositato in data 12 gennaio 1996, ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'odierna reclamante nei confronti della TMC Telemontecarlo Pubblicità s.r.l. con il quale l'istante aveva richiesto, oltre alla ripresa delle trasmissioni — attuata peraltro spontaneamente dalla reclamata appena proposto il ricorso —, la cessazione immediata della trasmissione di programmi e di spots di informazione e promozione cinematografica realizzati da terzi e non autorizzati dalla Anicaflash s.r.l. nel rispetto del diritto di esclusiva assicurato dal contratto 14-28 aprile 1995 nonché la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura e spese della parte resistente, sui giornali « Corriere della Sera », « La Repubblica » e « Il giornale dello spettacolo ».

Orbene, sentiti i procuratori delle parti ed esaminati gli atti, il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato e che l'ordinanza impugnata debba essere parzialmente modificata.

Occorre innanzitutto precisare che in adesione ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi ammissibile l'applicabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia contrattuale non essendo essa volta a salvaguardare solamente i diritti assoluti ed essendo emersa nella fattispecie, per le ragioni di cui *infra*, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione della cautela reclamata.

Necessita quindi sottolineare che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamata, alla luce sia delle pattuizioni intercorse tra le parti che in base ai comportamenti concludenti posti in essere dalla reclamata, deve riconoscersi a quest'ultima la capacità di interagire e di inserirsi in maniera assolutamente determinante e incisiva nella programmazione televisiva dell'emittente TMC con la conseguenza che nei suoi confronti può efficacemente essere pronunciata l'inibitoria invocata dall'Anicaflash.

Tali argomentazioni trovano un convincente riscontro e conferma sotto un duplice profilo.

Non solo, infatti, nel contratto stipulato dalle parti in data 14-28 aprile 1995 la T.M.C. Pubblicità s.r.l. ha assunto espressamente l'obbligazione concernente il diritto di esclusiva riguardante la trasmissione di spots ci-

nematografici curati dall'Anicaflash assicurando, in maniera analitica, le modalità di attuazione di tali trasmissioni, ma deve anche evidenziarsi la circostanza secondo la quale, una volta proposto nei confronti di quest'ultima il ricorso ex art. 700 c.p.c. dopo che era stata interrotta unilateralmente ed arbitrariamente la trasmissione dei messaggi pubblicitari in questione, essi sono stati spontaneamente e prima della decisione del ricorso nuovamente mandati in onda, di talché può evincersi da tali fatti, inequivocabilmente, la capacità della reclamata di poter intervenire, direttamente ed efficacemente, sulla programmazione dell'emittente in questione.

Poiché tuttavia la suddetta ripresa delle trasmissioni dei programmi e spots di informazione e promozione cinematografica realizzati dalla reclamante è stata attuata e continua tutt'ora unitamente alla trasmissione di analoghe programmazioni realizzate da terzi o comunque da soggetti estranei all'Anicaflash, deve ritenersi che tale condotta, dovendosi escludere un consenso da parte dell'Anicaflash, integri indiscutibilmente un'arbitraria violazione di quel diritto di esclusiva concordato dalle parti nel contratto in data 14-28 aprile 1995, inadempimento il quale, evidentemente, deve essere censurato.

Appare opportuno porre in risalto che non possono qualificarsi come vessatorie le clausole disciplinanti il contratto più volte menzionato essendo esse viceversa caratterizzate, *ictu oculi*, da uno specifico e dettagliato processo formativo convenzionalmente posto in essere dai contraenti per il che — dovendo quindi escludersi la sussistenza di un accordo su moduli preconfezionati a cui semplicemente aderire — deve essere disattesa la tesi della reclamata in ragione della quale tali clausola, non essendo state specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 c.c., sarebbero invalide.

La violazione del diritto di esclusiva integra una vera e propria condotta anticontrattuale che impone, potendosi applicare analogicamente alla vicenda *de qua* la disciplina in tema di concorrenza sleale, la tutela inibitoria invocata dall'Anicaflash diretta a non protrarre ulteriormente nel tempo le ripercussioni dannose discendenti dalla lesione dell'esclusiva negozialmente pattuita.

È indubbia, infatti, la sussistenza di tali effetti negativi incidenti sulla Anicaflash atteso che, in un mercato quale quello della realizzazione e distribuzione degli spots cinematografici — nel cui ambito essa indubbiamente gode di una posizione dominante e di riferimento — l'alterazione di tale immagine commerciale, pregiudicata allo stato dalla trasmissione sull'emittente TMC di altri messaggi pubblicitari di genere e contenuto identico a cura di terzi estranei all'Anicaflash, determina conseguenze esiziali sulla reclamante.

A prescindere da una quantificazione economica di tale nocumento, che comunque non può essere sottaciuta, è indubbio che la violazione dell'esclusiva arreca alla Anicaflash una lesione alla sua reputazione commerciale in quanto deve ragionevolmente ritenersi che la propria clientela, appurato che essa non garantisce più quella peculiare penetrazione commerciale fino a questo momento assicurata dal ruolo dominante ricoperto, potrebbe essere indotta, innescando un effetto a catena, a rivolgere la propria attenzione ed a concludere degli affari con soggetti concorrenti, riducendo così la sua sfera operativa e d'influenza sul mercato con conseguenze pregiudizievoli, ripetesì, anche di natura patrimoniale, difficilmente determinabili con precisione.

Non necessita invece ordinare la divulgazione, ex art. 120 c.p.c., della presente ordinanza non ritenendosi che tale misura possa integrare, valutata la fattispecie nella sua interezza, una congrua e soddisfattiva forma di risarcimento del danno già patito dall'Anicaflash.

Alla stregua di quanto argomentato, dovendosi ritenere integrata la presenza sia del c.d. *fumus boni iuris* che del c.d. *periculum in mora*, si impone l'adozione di un provvedimento d'urgenza che impedisca il perpetuarsi della condotta antigiuridica operata dalla reclamata all'uopo modificando parzialmente l'ordinanza impugnata;

visto l'art. 669-terdecies c.p.c.

P.Q.M. — A parziale modifica dell'ordinanza depositata dal Giudice designato dal Tribunale di Roma in data 12 gennaio 1996 e reclamata dalla Anicaflash s.r.l., con sede in Roma, ordina alla TMC Pubblicità s.r.l. di cessare immediatamente la trasmissione di spots e programmi di informazione e promozione cinematografica realizzati da terzi e non autorizzati dalla Anicaflash nel rispetto del diritto di esclusiva assicurato dal contratto in data 14-28 aprile 1995.